



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA

r.g.a.c. [REDACTED]

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che il procedimento in epigrafe ha ad oggetto la richiesta formulata da CAVO e T1210 nei confronti del Comune di X del ristoro del danno derivante dall'illegittima trasformazione ed occupazione, da parte del Comune di X el proprio fondo meglio descritto in atti (di cui erano comproprietari per 1/21 ciascuno), utilizzato dalla PA convenuta per la realizzazione di strade pubbliche senza l'adozione degli atti espropriativi di legge, vicenda per la quale la Corte d'Appello di Bari, su istanza proposta dagli altri comproprietari e giusta sentenza n. XXX del XXXXX, aveva quantificato detta indennità a € 229,86 al mq alla data dell'irreversibile trasformazione del suolo;
- considerato che gli attori, sulla scorta dello schema conciliativo articolato all'udienza del XXXXX sulla base della prassi adottata dall'intestata articolazione e condivisa con la ex sezione distaccata di Modugno hanno formulato proposta proprio tenendo presente la menzionata sentenza e richiedendo il pagamento di € 180.000,00 comprensivo di spese legali, a fronte dell'importo di € 188.863,69 (di cui € 167.643,67 per sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria per l'illegittima trasformazione dell'immobile ed € 21.220,02 per la sua illegittima occupazione sulla base dei criteri specificati dal CTU ing. Cea, nominato in grado di appello, pienamente recepiti dalla Corte), mentre il Comune ha inteso non dare immediato riscontro alla ridetta proposta, per la necessità di richiedere valutazione da parte del competente ufficio tecnico di stima che ragguagliasse il valore venale del suolo a quello agricolo secondo la difesa articolata in comparsa;
- considerato inoltre che la sentenza in oggetto ad oggi deve ritenersi passata in giudicato, per non avere il Comune di X riferito nulla in merito all'eventuale proposizione di ricorso per Cassazione;
- rilevato che la parte attrice ha sollecitato l'emanazione di ordinanza ex art. 185 bis cpc, disposizione che consente all'AG non di semplicemente sollecitare le parti allo scambio ex art. 185 cpc di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi ma di attivarsi egli stesso per promuovere "sino a quando è esaurita l'istruzione" la definizione bonaria della controversia, formulando

una autonoma proposta;
considerato quindi che, alla luce della natura della domanda formulata in citazione, delle questioni allegate dal Comune di
X I per resistere all'istanza avanzata ma soprattutto dell'intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Bari che per la medesima fattispecie (trattandosi di occupazione del medesimo fondo da parte della PA per la stessa finalità pubblica senza l'adozione di alcun provvedimento tipico della procedura espropriativa) parrebbe avere già posto un "punto fermo" su molte delle le questioni oggi riproposte dal convenuto, può formularsi proposta conciliativa che tenga conto di tutti tali elementi e che, rispetto al contenuto della richiesta presentata in via bonaria dagli attori e depositata il
XXXXXX detto importo vada opportunamente "livellato" per i menzionati fini conciliativi;

rilevato in proposito che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dall'attore in via conciliativa, potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici (risparmio di spese processuali ivi compreso l'espletamento di nuova CTU alla luce della consulenza comunque redatta in contraddittorio con la PA, oggi nuovamente convenuta per le medesime questioni, riduzione degli oneri per accessori che ulteriormente maturerebbero sulla sorte capitale sino al di della pronuncia di merito, non emettibile a breve, visto il notorio carico di lavoro dell'Ufficio e del sottoscritto Magistrato²);

considerato inoltre che in punto di spese legali che le parti reciprocamente si accolleranno la convenienza della proposta può essere apprezzata, tenendo presente il valore della causa quale desumibile allo stato attuale dai conteggi forniti dalla parte attrice sulla scorta della sentenza in atti, l'attuale operatività del dm 55/12 e lo stato (ad oggi non ancora avviato) dell'attività istruttoria;

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc 3, ovvero per l'equa ripartizione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

² 2200 procedimenti civili al 30.12.2013, oltre 3 procedimenti penali e dall'ottobre 2013 ruolo di contenzioso ordinario e immigrazione presso la II sezione civile;

³ Il r.d. citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

~~Il Giudice~~

~~nei gli atti della causa.~~

PROPONE

La definizione della controversia mercè a) la corresponsione da parte della
convenuto alla attrice dell'importo di € 5.308,56 per i danni verificatisi,
oltre alle spese anticipate dalla ricorrente per la CTU ed € 1.514,60 per spese
processuali di cui € 514,60 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso
professionale per il giudizio di merito, oltre € 1.111,86 di cui € 211,86 per
spese ed € 900,00 per compenso professionale per il procedimento ex art.
185 cpc, con rinuncia dell'attrice a far valere ulteriori domande, il tutto
oltre accessori di legge; b) il versamento da parte di
direttamente nelle mani della attrice dell'importo di € 800,00 con
compensazione delle spese tra questa e la convenuta.

Atamura, ~~XXXXXX~~


Il Giudice

~~XXXXXX~~
CANCELLERIA